

Il regolamento interno di una fabbrica tedesca a metà Ottocento

Regolamento fabbrica Slaub e figli, Allenstadt, Germania

Tratto da: La storia contemporanea attraverso i documenti, a cura di Enzo Collotti e Enrica Collotti Pischel, Bologna, Zanichelli, 1974, pp. 11-12.

Ogni lavoratore deve trovarsi in fabbrica al lavoro che gli è stato assegnato all'ora prestabilita, che viene fissata a seconda del mutamento delle stagioni e delle circostanze.

L'ora di ingresso e di uscita dei lavoratori viene annunciata per mezzo di una campana o di altro segnale di cui sia stata data notizia e a beneplacito di chi presiede alla fabbrica anche per mezzo di uno speciale tabellone a quale ora ciascun lavoratore dovrà trovarsi al suo posto di lavoro. A tutti i lavoratori è proibito abbandonare il loro posto prima che sia dato il segnale per l'uscita e per la chiusura della fabbrica.

A nessun lavoratore è consentito di trattenersi nella fabbrica nelle pause nelle quali non si lavora, senza speciale permesso.

Il lavoratore non potrà recarsi in un'altra sala allontanandosi dal lavoro che gli è stato assegnato o addirittura allontanarsi dalla fabbrica senza previa autorizzazione. Del pari, non è consentito al lavoratore assentarsi dal lavoro senza esserne scusato da malattia o da altre cause impellenti, che dovranno essere di volta in volta comunicate in anticipo o immediatamente.

Ogni lavoratore è tenuto a curare la pulizia nel suo lavoro e quella della macchina e degli strumenti con i quali lavora e a non rovinare alcuno strumento o alcun materiale di lavoro per negligenza o addirittura per premeditazione.

Ogni lavoratore è personalmente responsabile degli oggetti che gli vengono affidati. Qualora non sia in grado di presentarli immediatamente a richiesta essi verranno sostituiti a sue spese con altri nuovi.

Se in un ambiente di lavoro durante l'orario di lavoro, in presenza di tutti i lavoratori, viene

danneggiato un oggetto e non è possibile stabilire chi è il responsabile materiale per occultamento dello stesso, responsabili del danno sino alla denuncia del responsabile materiale saranno i lavoratori di tutta la sala.

I lavoratori hanno lo stretto dovere di tenere un comportamento pacifico. Chi si rende colpevole di litigi, di ingiurie e di vie di fatto subirà la pena che deciderà contro di lui il sovrintendente o il proprietario della fabbrica.

Saranno puniti inoltre [...]:

il comportamento irriverente contro chi sovrintende.

L'infedeltà mascherata.

Le modifiche arbitrarie alle macchine, all'illuminazione, al riscaldamento e agli strumenti.

Il dare fastidio ad altri lavoratori.

I ritardi e le assenze, in particolare il marinare il lunedì e il portare cibi e bevande.

L'imprudenza con il fuoco e con la luce.

Il fumare tabacco.

Il fare rumore sulla via di accesso e di uscita dalla fabbrica.

Il danneggiamento di case, giardini, alberi, siepi, fontane e simili.

Per prevenire o scoprire furti, i sovrintendenti riceveranno dai proprietari della fabbrica l'incarico di fermare e di visitare all'uscita, ogni qualvolta lo ritengono opportuno e in presenza di tutti, ogni lavoratore impiegato nella fabbrica; tutti i lavoratori sono tenuti a sottoporsi a questa visita che si rende spesso necessaria nell'interesse così del proprietario come del lavoratore onesto.

Il lavoratore che arriva o abbandona la fabbrica per un ingresso diverso dal consueto verrà considerato sospetto e come tale punito.

Le pene consistono in decurtazioni salariali, stabilite secondo le circostanze e da aumentarsi in caso di recidiva, che tuttavia non supereranno l'importo di 4 fiorini.

Le pene pecuniarie [...] verranno adoperate per aiutare i lavoratori ammalati e lesi.

Il salario sarà fissato dai proprietari della fabbrica nel primo giorno di paga dopo l'ingresso del lavoratore e sarà successivamente aumentato o diminuito a seconda delle circostanze. Ogni suo aumento o riduzione, nonché l'orario di lavoro, dovranno essere previamente comunicati ai lavoratori in un giorno di paga. In caso di riduzione del salario il lavoratore tuttavia ha diritto di licenziarsi con quattordici giorni di anticipo, diritto del quale bisogna fare uso nel giorno di lavoro immediatamente successivo [alla riduzione], poiché in caso contrario rimane in vigore il preavviso di licenziamento di sei settimane.

Sin dall'inizio ad ogni lavoratore sarà trattenuto un deposito di sei giorni o di una intera settimana di salario che saranno integrati in caso di aumento del salario. [...]

Il lavoratore che vuole abbandonare il suo servizio nella fabbrica è obbligato a comunicare ai proprietari o ad un sovrintendente il suo congedo con un anticipo di sei settimane, e precisamente in un giorno di paga che ricorre ogni quattordici giorni; nel caso di fanciulli il

licenziamento sarà accolto solo se comunicato da parte dei genitori o dei tutori.

Il preavviso di sei settimane sarà osservato nei confronti di ogni lavoratore anche dai proprietari della fabbrica, qualora non sussista motivo di particolari lagnanze.

Il licenziamento immediato da parte dei capi della fabbrica come pure le dimissioni immediate dei lavoratori hanno luogo quando intervengono eventi straordinari, a causa di eventi naturali o politici, qualora il lavoro non possa ricominciare nel giro di quattordici giorni; o i lavoratori possono essere occupati in modo diverso secondo una paga giornaliera proporzionale.

In caso di malattia persistente o di urgenti esigenze familiari, che dovranno essere certificate, non si potrà negare al lavoratore il suo immediato congedo. [...]

22. I proprietari della fabbrica sono autorizzati al licenziamento immediato del lavoratore senza pagamento di salario e della detrazione se questi si sia reso colpevole di uno dei seguenti casi:

Furto o infedeltà.

Rissa, oscenità o ubriachezza nella fabbrica.

e) Complotto o ribellione contro il regolamento di fabbrica.

Ingurie nei confronti dei sovrintendenti.

Resistenza con vie di fatto.

Rifiuto di assumersi nella fabbrica un lavoro regolare.

Abbandono arbitrario del lavoro.

Negligenza ripetuta nell'adempimento del proprio lavoro.

Disubbidienza continua.

1) Danneggiamento intenzionale o cospicuo dell'attrezzo o del materiale di lavoro affidato al lavoratore.

23. Chi decide di andarsene senza regolare preavviso e senza il consenso del capo della fabbrica vedrà rifiutato il congedo e perderà ogni rivendicazione al salario e al deposito che pur gli spettino. [...]

26. È proibito così ai sovrintendenti come ai lavoratori introdurre estranei nella fabbrica senza il permesso del proprietario. [...]